

N. 4/2024

LA COMMARA & PARTNERS

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO



NEWSLETTER



www.studiolacommara.it

Azione di indebitto
ARRICCHIMENTO



A cura dell'Avv. ANNACHIARA SILIPO

Grandi imprese
IN STATO DI INSOLVENZA



A cura dell'Avv. ANTONIO ALFONSI

ASSEGNO DIVORZILE
e incentivo all'esodo



A cura dell'Avv. ANGELA BRUNO

Azione di indebito arricchimento:

le Sezioni Unite fanno il punto sulla regola della sussidiarietà.



Con la sentenza n. 33954 del 05.12.2023 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definito l'ambito di applicazione dell'azione di ingiustificato arricchimento disciplinata dall'art. 2041 c.c..

Secondo quanto previsto dalla citata norma, chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

L'azione di indebito arricchimento rappresenta, dunque, un rimedio restitutorio volto a neutralizzare lo squilibrio patrimoniale determinatosi in conseguenza di atti o fatti giuridici tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti in cui l'arricchimento non sia sorretto da una giusta causa.

I presupposti sostanziali dell'istituto si ravvisano:

- nell'**arricchimento** a favore di un soggetto e contestuale depauperamento di un terzo;
- nel **nesso di causalità** tra l'arricchimento e l'impovertimento;
- nell'**inesistenza di una giusta causa** a monte che giustifichi la sproporzione patrimoniale;
- nell'**assenza di un rimedio alternativo** per ripristinare la situazione antecedente all'arricchimento altrui.

La vicenda oggetto della pronuncia in esame trae origine dalla controversia insorta tra una società finanziaria immobiliare ed un'Amministrazione comunale. Il Giudice di prime cure ha dichiarato infondata la domanda relativa alla responsabilità precontrattuale spiegata dalla società nei confronti del Comune, per difetto di prova, ritenendo ammissibile la domanda attorea volta a fare riconoscere l'arricchimento ingiustificato del Comune.

La sentenza di primo grado è stata poi totalmente ribaltata dalla Corte d'Appello, la quale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento tenuto conto del rigetto della domanda principale e dell'operatività della regola della sussidiarietà ai sensi dell'art. 2042 c.c..

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno composto il contrasto insorto in dottrina ed in giurisprudenza in ordine al concetto di sussidiarietà dell'azione.

Sul punto, l'opinione tradizionale ha optato per una valutazione del presupposto della sussidiarietà in astratto, nel senso cioè che l'azione ex art. 2041 c.c. sarebbe esperibile solo quando l'ordinamento giuridico non appresti alcun altro rimedio *"per farsi indennizzare del pregiudizio subito"*. Pertanto, la mera esistenza di un'altra azione (avente fonte in un rapporto contrattuale o direttamente in una previsione di legge) preclude la tutela residuale, indipendentemente dal fatto che l'interessato ne abbia usufruito (invano) o che essa sia divenuta improponibile per altra ragione.

Il riferimento però alla superfluità circa l'accertamento della fondatezza nel merito della domanda è stato temperato nella concreta applicazione giurisprudenziale, essendosi in più occasioni ribadito che torna ad essere esperibile l'azione di arricchimento nel caso in cui la diversa azione cd. principale sia stata disattesa *"perché a priori insussistente"*, così che la regola della sussidiarietà trova piena applicazione allorché il rigetto consegua all'accertamento della relativa infondatezza nel merito (Cass. n. 4398/1979; Cass. n. 3228/1995; Cass. n. 29988/2018, cit.).

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 33954 del 05.12.2023, ha chiarito quando è possibile proporre l'azione di ingiustificato arricchimento, partendo proprio dal dettato normativo, ossia dall'art. 2042 c.c., che definisce il carattere sussidiario della predetta azione: infatti, *"l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito"*.

La Corte ha mantenuto fermo il principio per cui resta precluso l'esercizio dell'azione di arricchimento ove l'azione suscettibile di proposizione in via principale sia andata persa per un comportamento imputabile all'impovertito e, quindi, con riferimento ai casi di più frequente applicazione, per la prescrizione ovvero per la decadenza. Ciò in quanto, la regola della sussidiarietà impone di affermare che, se l'impovertito dispone di altre difese, l'azione di arricchimento non può essere esercitata, e ciò vale anche se le altre difese, già pertinenti al soggetto, siano andate perdute, come appunto nel caso della prescrizione.



La Suprema Corte ha inoltre ribadito che resta preclusa la possibilità di agire ex art. 2041 c.c., anche in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (conf. ex multis, Cass. n. 10427/2002; Cass. n. 14085/2010).

Sotto tale ultimo profilo, la Corte di Cassazione ha dettato regole ben precise al fine di agevolare una ponderata valutazione della ricorrenza o meno della sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento per le molteplici ipotesi che potrebbero verificarsi.

Nel caso di azione fondata su titolo contrattuale, ancorché il riscontro della nullità del titolo porti ad una pronuncia di rigetto nel merito della domanda fondata sullo stesso, occorre distinguere tra le ipotesi in cui il rigetto della domanda principale derivi dal riconoscimento della carenza *ab origine* dei presupposti fondanti la stessa, da quelli in cui derivi dall'inerzia dell'impovertito ovvero dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordina la difesa di un suo interesse.

Nella prima ipotesi, il rigetto per accertamento della carenza *ab origine* del titolo fondante la domanda principale comporta che quello che appariva essere un concorso da risolvere ex art. 2042 c.c. in favore della domanda principale sia, invece, un concorso solo apparente, con conseguente proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento. Qualora, invece, il rigetto sia derivato dalla mancata prova da parte del contraente del danno derivante dall'altrui condotta inadempiente, la domanda di arricchimento resta preclusa in ragione della clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 2042 c.c..

La Suprema Corte ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto: **"Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà, posto dall'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico".**

In relazione al caso di specie, dal momento che la domanda di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. era stata respinta per mancanza ab origine del titolo fondante, la Corte di Cassazione, alla luce dei principi sopra esposti, ritenendo proponibile l'azione di ingiustificato arricchimento, ha cassato con rinvio, per nuovo esame della decisione, alla Corte d'Appello, in diversa composizione.



Grandi imprese in stato di insolvenza:

il decreto-legge n. 9/2024 è in vigore dal 3 febbraio.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio è stato pubblicato il d.l. n. 9/2024, recante "Disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria".

Il decreto in questione, composto da cinque articoli, ha la precipua funzione di prevedere misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità alle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

L'art. 1 individua, innanzitutto, le imprese destinatarie di tali misure, limitando la sua applicazione alle piccole e medie imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Per quanto concerne la definizione di piccola e media impresa, il Legislatore rimanda espressamente all'allegato 1 regolamento (UE) n. 651/2014, secondo cui:

- la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera € 43 milioni;
- si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a € 43 milioni.



A tale tipologia di imprese viene concessa a titolo gratuito la garanzia del Fondo ex Legge n. 662/1996 su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura: "a) dell'80% per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta; b) del 90% dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione".



Per accedere al Fondo, l'impresa beneficiaria deve aver prodotto, negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 50% del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al medesimo comma 1.

L'art. 2 istituisce altresì un "Fondo contributo in conto interesse", la cui attuazione è demandata ad un decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy: tramite il Fondo in questione le piccole e medie imprese, per l'anno 2024 e sulle operazioni finanziarie di cui al precedente articolo 1, possono richiedere la concessione di un contributo a Fondo Perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle operazioni medesime.

L'art. 3 introduce inoltre delle misure di protezione per le imprese di cui all'articolo 1, disponendo che i crediti da quest'ultime vantati nei confronti delle imprese in amministrazione straordinaria sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: la prededuzione è riconosciuta anche ai cessionari e ai garanti di tali crediti, inclusa Sace S.p.A.

L'art. 4 detta infine delle disposizioni urgenti per la tutela dei lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa della sospensione o della riduzione dell'attività lavorativa di imprese di interesse strategico nazionale. Il nesso causale predetto è individuato dal Legislatore in due requisiti alternativi:

- mono committenza;
- influsso gestionale prevalente, riscontrabile quando *“in relazione ai contratti avente ad oggetto l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni semilavorati costituenti oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalla fatture emesse dall’impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all’entrata in vigore del presente decreto, il 70 per cento del complessivo fatturato dell’impresa destinataria delle commesse”*.

Per i lavoratori delle imprese in questione è riconosciuta *“per il 2024, dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) una integrazione del reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a sei settimane”*. L’integrazione salariale in questione è incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148/2015.

L’art. 5 dispone, infine, che il Decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ovvero il 3 febbraio 2024.



Assegno divorzile e incentivo all'esodo: esclusione.

Con la recentissima sentenza n. 6229 del 7.03.2024 le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affrontato la tematica relativa al diritto del coniuge divorziato a ricevere una quota dell'indennità di fine rapporto (TFR) stabilendo che vadano esclusi dal computo gli incentivi all'esodo.

La Cassazione prende le mosse dall'art. 12 bis della legge sul divorzio secondo cui il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non passato a nuove nozze e titolare di un assegno divorzile, ha diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. In particolare, la percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Procede, poi, ad analizzare se l'incentivo all'esodo possa rientrare o meno nel concetto di indennità espresso dalla norma su citata, trovandosi a dover scegliere tra due orientamenti contrapposti:

- secondo un primo orientamento, l'incentivo all'esodo rientrerebbe nell'indennità di fine rapporto poiché le somme corrisposte a tale titolo non avrebbero natura liberale né eccezionale, costituendo, piuttosto, reddito da lavoro dipendente;
- secondo un secondo orientamento, invece, l'indennità di fine rapporto riguarda le sole indennità, comunque denominate, che, maturando alla cessazione del rapporto di lavoro, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell'entità della retribuzione corrisposta al lavoratore: connotazione, questa, non presente nell'incentivo all'anticipato collocamento in quiescenza.



Le Sezioni Unite hanno aderito al secondo orientamento sul presupposto della diversa natura del trattamento di fine rapporto e dell'incentivo all'esodo.

Ed invero, al trattamento di fine rapporto è comunemente riconosciuta la natura di retribuzione differita - ossia retribuzione del prestatore d'opera che matura nel corso dell'esecuzione del contratto di lavoro, ma che diviene esigibile solo alla cessazione di questo - giustificandosi in tal modo l'attribuzione di una quota di esso al coniuge che abbia diritto all'assegno di divorzio. L'attribuzione di una quota del TFR risponde, infatti, alle stesse finalità assistenziale e perequativo-compensative dell'assegno divorzile volte a mitigare quella situazione di squilibrio economico derivante dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali dovute all'assunzione di un ruolo all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.

In altri termini, in una situazione segnata dallo squilibrio determinato dal sacrificio delle ragionevoli aspettative economiche che è alla base del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, appare pienamente giustificato tener conto anche di quella porzione reddituale maturata nel corso del rapporto e accantonata periodicamente per divenire esigibile al momento della cessazione dello stesso, giacché essa pure integra un incremento conseguito attraverso il contributo prestato dal coniuge che ha sopportato il detto sacrificio.

L'incentivo all'esodo, al contrario, essendo una prestazione erogata a fronte della disponibilità del lavoratore a risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro, non ha natura di retribuzione differita, dovendosi quindi escludere la necessità di renderne partecipe il coniuge che di tale retribuzione ha già fruito sotto forma di assegno divorzile.

Con riguardo all'incentivo all'esodo, dunque, non ricorre l'esigenza di assicurare, in chiave assistenziale e perequativo-compensativa, una ripartizione dei redditi maturati nel corso del matrimonio, non essendosi in presenza di proventi accantonati nel corso della vita coniugale e divenuti esigibili al cessare del rapporto lavorativo, ma si è al cospetto di un'attribuzione patrimoniale che deriva da un sopravvenuto accordo con cui si remunera il coniuge lavoratore per il prestatore consenso all'anticipato scioglimento del rapporto di lavoro.



RICONOSCIMENTI

Le elevate competenze collocano lo Studio La Commara & Partners in una posizione di assoluta eccellenza qualitativa sul mercato nazionale della consulenza fiscale e legale, come testimoniano i numerosi premi e riconoscimenti attribuiti negli anni da "Il Sole 24 Ore", "Toplegal Awards", "Le Fonti Awards" e "Legalcommunity Italian Awards".



CONTATTI

ROMA



+39 06 3218140



www.studiolacommarait



Viale Bruno Buozzi, 64 - 00197



segreteria@studiolacommarait

MILANO



+39 02 76013359



in partnership con: www.pglegal.it



Via Sant'Andrea, 3 - 20121

NAPOLI



+39 081 18584553



in partnership con: www.fpcorporatefinance.eu



Via G. Melisurgo, 15 - 80133

DUBAI



in partnership con: www.v7group.com



API Trio Office Tower - Office 3001

